

REGOLAMENTO (CE) N. 1971/2002 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2002

che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi nel Regno Unito e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Per la Svezia e il Regno Unito i massimali delle prime rate degli aiuti compensativi risultanti dai tassi di conversione applicabili il 1° luglio 2000 e il 1° agosto 2000 sono stati fissati rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1612/2000 della Commissione ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 2293/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Per il Regno Unito gli importi massimi della prima rata degli aiuti compensativi risultanti dal tasso di cambio applicabile il 1° luglio 2001 sono stati stabiliti dal regolamento (CE) n. 1966/2001 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2799/98 prevede all'articolo 5, paragrafo 3, che gli importi degli aiuti corrisposti per il secondo e per il terzo periodo siano ridotti, rispetto a quelli del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo e, al paragrafo 4, che gli importi per il secondo e il terzo periodo devono essere ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione constatati il primo giorno del secondo e del terzo periodo.
- (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre ⁽⁵⁾, a partire dalla campagna 2001/02 il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre sono inclusi nel regime di sostegno previsto per i coltivatori di determinati seminativi. Da tale campagna il giorno in cui interviene il fatto generatore dei pagamenti «superficie» per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre è quindi passato dal 1° agosto al 1° luglio.

- (5) Dall'esame dei tassi stabiliti per la lira sterlina e per la corona svedese dal regolamento (CE) n. 1468/2002 della Commissione, del 12 agosto 2002, relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2002 ⁽⁶⁾, risulta un deprezzamento di dette monete.
- (6) Pertanto per il Regno Unito è opportuno annullare gli importi della terza rata degli aiuti compensativi connessi ai fatti generatori del 1° luglio 2000 e del 1° agosto 2000 nonché gli importi della seconda rata degli aiuti compensativi connessi ai fatti generatori del 1° luglio 2001.
- (7) In virtù del regolamento (CE) n. 1967/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, che adegua taluni aiuti compensativi agromonetari concessi in Danimarca e in Svezia ⁽⁷⁾, la concessione della seconda rata degli aiuti compensativi connessi ai fatti generatori del 1° luglio 2000 e del 1° agosto 2000 non è stata autorizzata per la Svezia. Per motivi di chiarezza, in considerazione soprattutto dell'evoluzione del tasso di cambio della corona svedese, è opportuno annullare gli importi della terza rata di detti aiuti compensativi per la Svezia.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della terza rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito, di cui al regolamento (CE) n. 1612/2000, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2000, sono annullati.
2. Gli importi della terza rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito, di cui al regolamento (CE) n. 2293/2000, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° agosto 2000, sono annullati.
3. Gli importi della seconda rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito, di cui al regolamento (CE) n. 1966/2001, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2001, sono annullati.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 185 del 25.7.2000, pag. 36.⁽³⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 217 del 13.8.2002, pag. 6.⁽⁷⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 26.